



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 14/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2186

Comune di Taranto. VARIANTE normativa. Criteri applicativi / integrativi alle N.T.A. dello strumento urbanistico generale in materia di distanza dalle costruzioni dai confini e dai fabbricati. Delibera di C.C. n. 65 del 14.09.2009. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Taranto, dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 92382 del 09/06/2010 ha inviato copia della Delibera di C.C. n. 65 del 14.09.2009 avente ad oggetto “Criteri applicativi/integrativi alle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, in materia di distanza delle costruzioni dai confini e dai fabbricati”.

La documentazione pervenuta consiste in:

- copia della Del. di C.C. n. 65 del 14.09.2009 (adozione variante);
- copia della Del di C.C. n. 29 del 30.04.2010 (esame osservazioni).

La deliberazione di adozione, così come risulta dalla narrativa della Del. di C.C. n. 29/10, è stata regolarmente pubblicata e nei termini previsti dalla vigente normativa; risulta, altresì, proposta una unica osservazione.

Posto quanto sopra, il SUR, giusta relazione istruttoria n. 25 del 06.10.2010, considerato che le previste distanze dai confini, in ogni caso, consentono una distanza tra fabbricati pari a minimo metri 10,00, coerentemente con le indicazioni minime rivenienti dalla normativa nazionale, ha ritenuto di condividere la variante normativa proposta dal Comune di Taranto con l'intesa che la distanza dai confini di mt. 5,00 sia considerata come valore minimo assoluto.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 18 del 18/11/2010 si è espresso nei seguenti termini:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei termini e limiti di seguito riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.25 del 06/10/2010:

“Il Comune di Taranto, dotato di P.R.G. vigente, con Delibera di C.C. n. 65 del 14/07/2009 ha adottato una variante al P.R.G. avente ad oggetto “Criteri applicativi/integrativi alle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale, in materia di distanza delle costruzioni dai confini e dai fabbricati”.

Tale delibera è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 17.09.2009 al 01.10.2009.

Avverso la delibera di variante è stata presentata un'unica osservazione esaminata e non accolta dal

Consiglio Comunale con delibera di adozione definitiva n. 29 del 30.04.2010, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 18.05.2010 al 02.06.2010.

Gli atti della variante sono stati sottoposti al Servizio Urbanistico Regionale per la istruttoria tecnica di competenza, giusta relazione n.25 del 06.10.2010.

Ciò premesso, valutati gli atti, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80 in ordine agli aspetti di variante al PRG, si ritengono necessari nel merito specifici approfondimenti e puntualizzazioni come di seguito riportato.

Il provvedimento comunale provvede a ridefinire i valori delle distanze dai confini e tra fabbricati della zona D5, zona di "Ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C", e cerca di dettare dei criteri integrativi e applicativi di interpretazione in materia di distanze sia di carattere generale, che per alcune zone omogenee meglio identificate in appresso.

Per la zona di "Ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C", identificata con la sigla "D5", la variante propone valori riferiti al distacco minimo dai confini, in rapporto all'altezza, pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo assoluto di 5 metri. Valutata la congruità della proposta con i valori minimi rivenienti dalla normativa nazionale, si ritiene condivisibile detta proposta comunale.

Al riguardo delle NTA del PRG - distanze minime così come riportato nell'allegato alla delibera C.C. n. 29 del 30.04.2010 si commenta come in appresso:

a) E' condivisibile la proposta per i nuovi edifici, non ricadenti nella zona A, fermo restando il rispetto della distanza minima dal confine prevista per le diverse zone del PRG dalle vigenti NTA, di rispettare la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

b) Risulta condivisibile il rispetto della distanza minima, pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri.

c) Si ritiene introdurre la specificazione che quanto riportato sia attuabile a condizione che gli immobili preesistenti - su proprietà confinanti - siano legittimamente edificati.

d) Si può accogliere l'indicazione di applicare le norme per gli "SPAZI INTERNI", della zone di "Edilizia esistente di tipo A" (D3) e di "Edilizia esistente di tipo B" (D4), anche per la zona "Edilizia esistente di tipo C" (D5), qualora ne ricorrano le condizioni.

e) La proposta del punto "e)" del provvedimento comunale non risulta condivisibile per carenza di motivazioni." Esaurita l'esposizione del relatore ed i consequenziali approfondimenti, infine il CUR esprime parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, facendo propria la relazione e le proposte del relatore, nei termini puntuali in precedenza riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.25 del 06/10/2010.

Peraltro, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 - art.6, il CUR ravvisa la necessità che venga richiesto al Comune interessato di operare, sulla variante al PRG già come innanzi emendata, per economicità del procedimento, la verifica di assoggettabilità a VAS e di fornire puntuale comunicazione dell'esito al Servizio Urbanistica, per consentire il completamento degli adempimenti di competenza regionale ex art.16 della LR 56/1980 in merito alla variante stessa".

Successivamente il Comune di Taranto, facendo seguito alle note regionali prot. n. 16357 del 16.12.201 e prot. n. 641 del 25.01.2011, ha trasmesso sia al Servizio Urbanistica che al Servizio Ecologia-Ufficio VAS le proprie precisazioni e/o controdeduzioni, in linea tecnica, relative alle determinazioni del CUR.

A seguito di detto adempimento comunale il Servizio Ecologia-Ufficio VAS, sulla base di quanto evidenziato dall'Amm.ne Com.le, con nota prot. n. 6800 del 28-06-2011 ha rappresentato che "la variante alle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di Taranto si configurerebbe come una mera precisazione normativa a chiarimento di meccanismi attuativi delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico insediativo così come determinato dal PRG vigente, e non rientrerebbe pertanto nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di cui alla Parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i."

Con Deliberazione di G.R. n. 1571 del 12-07-2011 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del CUR n. 18/2010 la variante al PRG di Taranto adottata con D.C.C. n. 65 del 14/09/2009.

Successivamente, il Comune di Taranto, con nota prot. 63683 del 24-04-2012, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 4969 del 21-05-2012, ha trasmesso la Deliberazione di C.C. n. 13 del 21-02-2012 avente per oggetto "Presenza d'atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1571 del 12 luglio 2011".

Dalla narrativa consiliare si evince la presa d'atto da parte comunale:

• "della circostanza che con delibera n. 1571 del 12 luglio 2011 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/09 nei termini e per le motivazioni del parere CUR n. 18/2010, con conseguente approvazione in via definitiva dei punti a), b), c) (con l'introduzione della specificazione che quanto riportato sia attuabile a condizione che gli immobili preesistenti - su proprietà confinanti - siano legittimamente edificati), e d) della variante adottata dal comune di Taranto e per l'effetto dalla data di pubblicazione sul BURP della suddetta deliberazione regionale (27/07/2011) sono efficaci ed applicabili le modifiche normative previste ed in particolare:

- nei nuovi edifici non ricadenti nelle zone A, fermo restando il rispetto della distanza minima dal confine prevista per le diverse zone del PRG dalle vigenti NTA è sempre dovuta la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti (punto a) delibera n. 65/09;

- la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a metri 12 (punto b) delibera 65/09;

- i precitati criteri valgono anche per le zone del P.R.G. per le quali è prevista una distanza minima tra fabbricati di 12 mt, quando non è possibile rispettare tale distacco a causa di preesistenti immobili - su proprietà confinanti - legittimamente edificati - situati ad una distanza dal confine inferiore a quella indicata nelle N.T.A.;

- l'applicazione delle norme sugli spazi interni delle zone di "Edilizia esistente di tipo A" (D3) e di "Edilizia esistente di tipo B" (D4) si estende anche alla zona "Edilizia esistente tipo C" (D5) qualora ne ricorrano le condizioni (punto d) della delibera n. 65/09;

• che la ridefinizione del rapporto della distanza dal confine e tra i fabbricati della zona D5 contenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/09 approvata dalla Regione Puglia con Del. di Giunta Regionale n. 1571/2011, oltre ad essere rispettosa della normativa nazionale si pone anche in linea di continuità con l'indirizzo applicativo - uniformemente seguito dal Comune di Taranto per porre rimedio all'evidente incongruità del rapporto di 1/1 tra altezza dei fabbricati ed il distacco dal confine del lotto - la cui legittimità è stata consacrata dal TAR Lecce nella sentenza n. 844 del 27/02/2002 con cui l'Organo Giudiziario ha scrutinato l'indicazione del rapporto 1/1 indicato dalle NTA ritenendolo incongruo ed illegittimo con conseguente disapplicazione sul punto della tabella edilizia della D5;

• che il punto e) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 14/09/2009 non è stato approvato dalla Regione Puglia."

Sulla scorta di quanto sopra, e preso atto del sostanziale adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Taranto alle prescrizioni e modifiche introdotte negli atti della variante alle N.T.A. vigenti dalla Giunta Regionale con la propria precedente deliberazione n. 1571 del 12.07.2011, si propone di approvare in via definitiva la variante alle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di TARANTO (TA), adottata con Delibera del C.C. n. 65 del 14.09.2009, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, così come adeguata alle richiamate prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1571/2011, giusta Delibera di C.C. n. 13 del 21-02-2012.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante “Criteri applicativi/integrativi alle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico Generale, in materia di distanza delle costruzioni dai confini e dai fabbricati”, adottata con Del. di C.C. n. 65 del 14.09.2009 e così come adeguata alle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1571/2011, giusta Delibera di C.C. n. 13 del 21-02-2012;

DI DEMANDARE al competente Assessorato alla Qualità del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola
